

CEPAS

GIORNATA DI STUDIO PER AUDITOR E CONSULENTI CERTIFICATI

Roma, 15 novembre 2005

L'argomento a me affidato è senza dubbio di forte attualità.

Il tema della certificazione dei SGQ delle Imprese di Costruzioni che corrispondono al settore EA 28, riveste un interesse particolare perché va oltre l'ambito della certificazione volontaria.

Come tutti sappiamo, la certificazione del SGQ è uno dei requisiti per l'ottenimento della Società Organismo di Accettazione (SOA), passo fondamentale per poter accedere ai bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche. La materia oltre ad essere regolamentata dall'art. 8 della legge 109/04 (nota come "Legge Merloni"), e dal relativo regolamento, viene trattata in maniera applicativa dal Regolamento applicativo – DPR 34/2000.

In tale ambito normativo, il SINCERT, l'Organismo che accredita in Italia gli organismi di certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità, ha emesso un documento (RT 05) con il quale ha inteso fornire le "Prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (EA 28).

Questo è il documento a cui tutti gli Organismi debbono far riferimento per la gestione delle certificazioni delle imprese di costruzioni.

All'inizio del 2005 e più precisamente il 16 febbraio, il Sincert ha emesso la rev. 06 del RT 06 che è entrato in vigore entro i tre mesi dalla sua pubblicazione. Quindi è, ad oggi, il documento di riferimento da applicare per la certificazione dei SGQ delle imprese.

Vediamo in rapida sintesi i principali elementi innovativi e/o integrativi.

Nella premessa del RT 05 viene sottolineato come il documento sia stato approvato dalla Commissione congiunta SINCERT – Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (istituita il 26.11.2004) ed è stato ratificato dal Consiglio della suddetta Autorità.

E' superfluo, ma non inutile, sottolineare l'importanza di questo punto che costituisce una delle prime novità contenute nella rev. 06. La condivisione del documento da parte del SINCERT e dell'Autorità di vigilanza conferisce allo stesso un valore che supera il regime della certificazione volontaria, e entra nel campo delle norme cogenti. Non essendo un giurista, mi scuso con chi lo è se sbrigo la vicenda con poche parole, ma credo che questo aspetto, che potrà ulteriormente essere sviluppato nelle sedi opportune, conferisce comunque al documento un valore senz'altro maggiore della precedente revisione.

Entrando poi nel dettaglio della nuova revisione del documento RT 05, si nota immediatamente che tutti gli argomenti sono stati sviluppati e maggiormente dettagliati.

Innanzitutto è stato introdotto, rispetto alla precedente revisione, il capitolo 2 – Caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione. Questo capitolo definisce la classifica dal punto di vista strutturale delle imprese italiane, suddividendole in tre famiglie

in funzione delle dimensioni e conseguenti settori di attività (generali o specialistici) ed introducendo i consorzi di imprese.

Pertanto l'Organismo di certificazione e conseguentemente gli ispettori che operano per suo conto, dovranno tenere in debito conto le dimensioni dell'impresa e le differenti categorie di cantieri che dovranno essere campionati e sottoposti a verifica.

E' stato poi ampliato il capitolo relativo ai requisiti degli Organismi di certificazione per il settore EA 28 entrando nel merito anche delle qualifiche che debbono possedere i valutatori. Ci sembra un elemento importante in quanto i valutatori sono poi quelli chiamati a verificare "in campo" il possesso dei requisiti necessari al rilascio della certificazione.

Il capitolo 3 del RT 05 rev. 6 richiede che gli auditor "obbligatoriamente posseggano almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore", oltre alla specifica esperienza nella effettuazione di almeno 5 verifiche ispettive nel settore.

Il settore delle costruzioni è un settore "particolare" e comprenderne i vari aspetti e collegamenti normativi non è sempre facile se non si possiede una esperienza diretta ed operativa nel corso della quale si sono maturate quelle conoscenze che potranno essere trasferite nella gestione della qualità. Ho notato che il ruolo del Committente e del suo rappresentante (Direttore dei Lavori) non viene facilmente compreso da chi non ha avuto diretta esperienza nella gestione di un appalto pubblico.

Anche il ruolo del Responsabile della Sicurezza non viene immediatamente inquadrato se non si conosce, anche non in modo approfondito, tutti gli aspetti legati alle specifiche leggi in materia di sicurezza dei lavori (ad es. dlgs 494/96).

Il capitolo 4 relativo allo "Scopo di certificazione" è stato ampliato seppur di poco, volendo tuttavia sottolineare come nello scopo di certificazione va sempre e comunque precisata la tipologia dell'opera/lavoro e quali sono le attività effettivamente svolte dall'impresa.

Da questo aspetto si può prendere spunto per trattare un altro argomento che viene molto dibattuto sia a livello normativo che, soprattutto, interpretativo. Parliamo del "processo di progettazione".

Quando la norma UNI EN ISO 9000 era suddivisa in tre norme (9001, 9002, 9003) la scelta di una di queste tre norme (in particolare per il settore EA 28 la scelta era tra 9001 e 9002) consentiva di risolvere "a monte" il problema della inclusione o esclusione della progettazione. Oggi con la UNI EN ISO 9001:2000 ogni esclusione deve essere motivata e nessun processo può essere escluso se interagisce direttamente con i processi dell'impresa.

Pertanto il problema progettazione va comunque affrontato vuoi per motivarne l'esclusione, che deve essere "convincente", vuoi per limitarne il campo di applicazione.

L'RT 05 in rev. 6 ha sintetizzato i "casi pratici" che possono presentarsi per quanto attiene il processo di progettazione nelle diverse categorie di imprese:

- a) caso in cui l'impresa non effettua alcuna attività di progettazione; in tal caso nello scopo di certificazione andrà comunque precisato che l'attività di costruzione viene effettuata "su specifica del cliente";
- b) caso in cui l'impresa effettua solo limitate attività di progettazione, in nessun modo riconducibili alla progettazione dell'opera o dell'intervento (ad es. piccole varianti in cantiere): in tal caso lo scopo dovrà mantenere la dicitura "su specifica del cliente", ma il SGQ dovrà trattare il requisito 7.3. relativo alla progettazione;
- c) caso in cui l'impresa svolge attività di progettazione: in questo caso lo scopo di certificazione conterrà il processo di progettazione così come il relativo SGQ.

Nel RT 05 rev. 6 sono state poi ulteriormente sviluppate le prescrizioni che dovranno essere verificate dagli auditor relativamente alle attività di progettazione, indicazioni già in parte presenti nella precedente revisione del documento e riferibili alle qualifiche dei soggetti che effettuano la progettazione, alle condizioni contenute negli incarichi, alle modalità di pianificazione, verifica, riesame e validazione della progettazione.

Il RT 05 rev. 6 dedica poi l'intero capitolo 5 a fornire gli elementi che dovranno essere presenti e, conseguentemente verificati, ai fini della valutazione dei SGQ.

La trattazione del paragrafo segue la suddivisione in tipologie di impresa già definita, fornendo quindi dei "livelli" di requisiti modulati alle dimensioni, alla struttura ed ai settori di intervento (imprese generali o specializzate) di ogni singola azienda.

Si evidenzia, rimandando al regolamento per l'elencazione di tutti gli elementi, come per quanto attiene i consorzi di imprese, il regolamento dichiara che "qualora il consorzio non siano chiaramente descritte le attività di cui il consorzio si assume direttamente la responsabilità nei confronti della committenza, il consorzio stesso non è certificabile ai sensi del regolamento RT 05, ma il consorzio andrà assimilato come società di servizi e certificato nel settore EA 35.

All'interno del par. 5.2. viene sviluppato il dettaglio di criteri specifici per particolari processi/prodotti tipici delle imprese edili (prefabbricazione a piè d'opera, produzione di cls e malte, prodotti primari acquistati sul mercato – cls, acciaio, cemento, ecc.).

A questo paragrafo si aggiunge il paragrafo relativo alla validazione dei processi cosiddetti speciali. Non vi sono sostanziali differenze tra le due revisioni del RT 05.

Per quanto attiene gli elementi che costituiscono le "evidenze oggettive" che l'Organismo di Certificazione deve ricercare in sede di verifica ispettiva, anche in questo caso il nuovo RT 05 fornisce una più ampia ed esauriente elencazione. Senza entrare nel dettaglio per non ripetere quanto già indicato nel documento, mi limito ad evidenziare alcuni aspetti che per quanto ovvi, non sono sempre e sistematicamente rintracciabili nei SGQ delle Imprese.

Alludo innanzitutto ai Piani Qualità di Commessa ed ai Piani dei Controlli. Nel settore delle costruzioni, dove non è pensabile l'attività di produzione in serie (se non per la prefabbricazione), la presenza del PQ dovrebbe essere la norma e non l'eccezione. Purtroppo non è così. Forse, consentitemi la battuta, per favorire le imprese ad emettere questo documento può essere sufficiente togliere la parola "Qualità" e chiamare il documento Piano di Commessa ed arricchirlo con la parola "organizzativo". A quel punto nessuno avrà più argomenti per confutarne la necessità.

Alludo poi al possesso delle norme, leggi, norme tecniche e regole tecniche.

Alludo infine ai documenti di pianificazione, programmazione ed aggiornamento delle risorse, delle attrezzature e delle lavorazioni.

E' difficile pensare che ci debba essere una norma che impone ad un'Impresa di provvedere a quanto sopra indicato.

Un discorso a parte merita il Piano della Sicurezza. L'attività di certificazione del SGQ non impone di verificare nel merito il contenuto del Piano della Sicurezza, ma la sua presenza in cantiere nel rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori non ammette deroghe. E di questo l'auditor deve accertarsi.

Vorrei ora evidenziare altri tre aspetti/requisiti contenuti nel RT.

Il primo riguarda la pianificazione delle visite in cantiere e gli altri due modalità di interpretazione ed applicazione dei requisiti della norma.

Per quanto attiene le visite in cantiere, l'RT 05 dedica il capitolo 7 ai "criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione". Il documento ha definito delle Macrofamiglie di tipologie di opere aggregando secondo una tabella riportata come allegato le tipologie definite dal DPR 34/2000. E per ciascuna di queste macrofamiglie di cui l'impresa richiede l'inserimento nello scopo di certificazione, la visita iniziale per la certificazione impone almeno la verifica di due cantieri, mentre un solo cantiere potrà essere oggetto della verifica di sorveglianza/mantenimento della certificazione. Il Regolamento consente di poter "utilizzare" una visita in cantiere per più macrofamiglie quando siano presenti attività che siano riconducibili a più macrofamiglie, e consente altresì ad imprese di dimensioni piccole di poter far sostituire la visita in cantiere (qualora non disponga di più di un cantiere aperto) con un esame documentale. In tale condizione, l'RT 05 ha dato (nel par. 7.4) le regole pratiche per definire quali elementi minimi siano considerati sufficienti per far valere il loro esame come sostitutivo di una visita in cantiere. Il solo commento che si può fare è che se l'impresa non dispone di tali documenti, il suo primo problema non è certamente legato alla certificazione ISO 9001 !!!.

Per concludere vediamo come il Regolamento RT 05 sviluppa i requisiti relativi alla validazione ed alle apparecchiature di misura.

Per quanto attiene la validazione della progettazione già la precedente revisione aveva fatto sufficiente chiarezza sulla differenza che esiste tra la validazione della progettazione intesa dalla legge Merloni e successivo Regolamento, e quanto previsto dalla ISO 9001:2000. La nuova revisione del RT 05 chiarisce ulteriormente che il concetto di validazione inteso dalla ISO 9001:2000 "risulta diverso da quello della legge citata".

Il RT chiarisce che la validazione intesa dalla legge Merloni può più correttamente essere assimilata alle attività di riesame della progettazione secondo la norma ISO 9001:2000, mentre il concetto di validazione secondo la norma ISO 9001:2000 va inteso come un aspetto più ampio del processo di progettazione volto ad accertare che "il prodotto risultante dalla progettazione sia in grado di soddisfare i requisiti per l'applicazione specificata". In tale ottica l'RT 05 invita a "non trascurare nel SGQ, la fase di validazione finale della progettazione, fatta a fronte dei collaudi e del primo periodo d'uso dell'opera".

E aggiunge: "ciò al fine di tenere opportunamente conto di tutte le importanti esperienze derivate dalle fasi di costruzione e d'uso, avendo anche riguardo alla soddisfazione del Cliente e delle altre parti interessate, migliorando, di conseguenza, tutti i processi coinvolti, senz'altro la progettazione, ma anche la costruzione, gli acquisti, ecc."

Per quanto riguarda le apparecchiature di monitoraggio e misurazione, l'RT 05 rev. 6 ribadisce e rinforza ulteriormente l'interpretazione data al requisito della norma ISO 9001:2000 per quanto attiene la sua applicabilità al settore EA 28. Per i metri, i nastri e le bindelle "è sufficiente verificare che lo strumento sia provvisto della relativa marcatura CE indicante la conformità alla direttiva applicabile e che la relativa accuratezza sia adeguata alle esigenze di misurazione".

Non dovrebbe essere necessario aggiungere altro! La precisione dello strumento che deve essere garantita deve essere funzione della misura che debbo effettuare e della precisione di cui ho esigenza.

Nella rev. 6 del RT per le apparecchiature topografiche (ad es. teodoliti) viene rivisto il criterio di assicurazione della riferibilità, accettando oltre ovviamente alla riferibilità a campioni nazionali riconosciuti, sia la verifica tramite metodi topografici di triangolazione, poligonale o altro, sia la dichiarazione del costruttore supportata da controlli periodici di buon funzionamento.

Da questa ultima indicazione contenuta nel RT 05 prendo spunto per chiudere questa breve trattazione con una personale considerazione. La nuova revisione del Regolamento delinea un forte indirizzo pragmatico, accettando e ufficializzando criteri di interpretazione applicativa di alcuni requisiti della norma che vanno nella direzione di renderli sempre più vicini alle realtà con cui le Imprese si confrontano tutti i giorni. Sono convinto che di questo indirizzo noi valutatori, chiamati poi a verificare l'applicazione dei requisiti nei SGQ delle Imprese non possiamo che esserne pienamente soddisfatti e condividerlo pienamente. Ovviamente, nello spirito della ISO 9001:2000, l'invito a tutti gli Enti normatori non può non essere quello di mantenere il percorso ormai consolidato e perseguire la via del miglioramento continuo.